

CAPITOLATO SPECIALE

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Valmontone per il periodo
01/01/2025 – 31/12/2029 e di servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti – SPC**

CIG...

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Valmontone, e dei servizi inerenti al Nodo dei pagamenti – SPC, secondo quanto previsto dagli artt. 208-226 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali”).
2. L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell’art. 58 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023 (di seguito Codice), in quanto la tipologia del servizio non consente di poter suddividere l'appalto in lotti autonomamente funzionali.
3. Tale servizio, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 267/2000, consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, alle Riscossioni e ai Pagamenti ordinati dall’Ente, secondo quanto previsto dallo schema di Convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/04/2024; Il servizio ha per oggetto, altresì, la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori così come indicati all’art. 17 schema di Convenzione e di tutti gli altri adempimenti previsti dalla stessa e dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti il servizio di tesoreria, oltre al servizio inerente al Nodo dei Pagamenti-SPC: interconnessione con il Nodo dei Pagamenti – SPC e tutte .

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di **cinque anni (60 mesi)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione se antecedente. La durata del contratto potrà essere prorogata nei termini e con le modalità descritte all’art. 3.3 del Disciplinare.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il compenso annuo a base di gara soggetto a ribasso è stato quantificato in € 20.000,00 (ventimila/00) esente IVA, da corrispondere a seguito di emissione di fattura da parte del Tesoriere su base annuale; tale importo comprende tutte le attività previste nella bozza di Convenzione e nel Capitolato speciale.
2. L’importo complessivo dell’appalto a base di gara per tutto il quinquennio è pari a € 100.000,00 (centomila/00) esente IVA.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.

ART. 4 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si procederà alla nomina del Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 32 c. 2 lett. B) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 5 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. - 7 VARIANTI

L'Ente e il Tesoriere, di comune accordo, potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per l'adeguamento alle normative al tempo vigenti e per il migliore svolgimento degli stessi, anche mediante la semplice corrispondenza su pec, con condizioni comunque non peggiorative per l'Ente.

Art. 8 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

ART. 9 - LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

Qualora l'Ente accerti un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali sarà formulata la contestazione degli addebiti al Tesoriere, assegnando allo stesso un termine per l'adempimento e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Tesoriere abbia risposto, l'Ente valuterà l'applicazione di una penale giornaliera nella misura variabile, prevista dall'art. 126 del Codice, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla gravità della violazione e dei maggiori danni subiti dallo stesso e da privati, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, oltre che di avvalersi della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

L'Ente potrà procedere alla applicazione delle penali anche tramite escussione parziale della cauzione prestata che il Tesoriere dovrà reintegrare nei 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e lascia in pregiudicato in ogni caso, il diritto per l'Ente di esperire azione per ottenere risarcimento di ogni eventuale danno causato.

ART. - 11 RISOLUZIONE

Il Tesoriere in sede di esecuzione del contratto, è tenuto ad osservare tutte le informazioni previste nella presente convenzione, le quali rappresentano specifiche obbligazioni contrattuali.

Sono cause di risoluzione del contratto:

- a) grave/ripetuta inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e grave/ripetuta omissione o ritardi negli adempimenti di competenza;
- b) quando si verificano fatti a carico del Tesoriere che possano dare luogo ad un procedimento penale;
- c) quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione ad uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio;
- d) cessazione del contratto e sub appalto del servizio a terzi non autorizzato.

In caso di inadempienze contrattuali di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, qualora il Tesoriere non provveda a sanare le medesime entro e non oltre il termine di

dieci giorni dalla relativa comunicazione fattagli pervenire tramite posta certificata, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente, in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e pagamento.

In caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e in caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Tesoriere sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione degli eventuali maggiori oneri che l'Ente incontrerà anche per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

ART. 12 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione, in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

ART. 13 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: TJSNCP, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento dei corrispettivi annui spettante al Tesoriere, pari all'importo definito in sede di gara, avverrà in unica soluzione a cadenza annuale, dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Tesoriere. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità.

ART. 14 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, a norma dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o fideiussione con le medesime modalità previste per la garanzia provvisoria, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia fideiussoria in parola, conforme allo schema tipo 1.1 approvato con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto all'articolo seguente.

ART. 16 – SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 17- SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio al Servizio Appalti e contratti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 19 - CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) CCNL credito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:

- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; l'operatore economico e altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte; l'operatore economico e altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 20 – COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti,

relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Velletri (RM).

ART. 22 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valmontone, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.128 del 29/05/2015.

ART. 23 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 24 – PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le attività oggetto di affidamento in appalto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") nonché del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione di dati personali. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e ss del citato Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali - tenendo conto di quanto stabilito dal Sindaco di Valmontone con apposito Decreto sindacale di nomina dei Dirigenti quali designati ed autorizzati a nominare i Responsabili del Trattamento, per quanto di rispettiva competenza - è nominato dal Comune di Valmontone (che è il Titolare del trattamento) quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 e 29 del "Regolamento UE" nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente contratto ed unicamente per le finalità del medesimo, per tutta la durata contrattuale; eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

In relazione ai dati che potranno essere trattati, si precisa quanto segue:

Tipologia di dati personali trattati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo pec, indirizzo mail, codice fiscale, immagini, oltre a dati finanziari, giudiziari, di salute, relativi all'origine razziale/etnica, relativi alle convinzioni religiose e filosofiche, all'appartenenza sindacale, alle opinioni politiche, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona o dati genetici o biometrici;

Categorie di interessati: utenti dei servizi, familiari, tutori, curatori, amministratori di sostegno, operatori dei servizi;

Modalità del trattamento: formato cartaceo e/o tramite processi automatizzati;

Operazioni di trattamento effettuate ai sensi dell'art. 4, par.1, n. 2 del Regolamento (UE) 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto o interconnessione.

Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà a classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni e particolari che riguardi tutte le operazioni di trattamento, nessuna esclusa, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché a tenere un Registro delle attività del trattamento.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi previsti dal Regolamento UE (in particolare all'art. 28) e dalla legge; il Responsabile, inoltre, si dovrà attenere alle istruzioni impartite dal Comune di Foligno, in qualità di Titolare del trattamento, nonché ad ogni altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto ad assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro-tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Il Responsabile è obbligato ad applicare adeguate misure di sicurezza al fine di garantire: a) se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la

riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto altresì a coadiuvare il Titolare nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

Il Responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente, si impegna ad informare il Titolare delle violazioni di dati di cui eventualmente sia venuto a conoscenza e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si farà carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, anche con riferimento alla durata dello stesso, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che le stesse abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà inoltre verificare, in relazione ai trattamenti elettronici, che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave. Dovrà altresì verificare che gli stessi conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura, nonché dovrà dare istruzioni in ordine alla necessità di cancellare i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi. Sarà cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà: a) darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta; b) tenendo conto della natura del trattamento, qualora ne ricorrano le fattispecie, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà: a) permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare; b) permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

Il Responsabile si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora intenda ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile).

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali, il Comune di Foligno potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando l'obbligo del Responsabile a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Comune di Valmontone e/o a terzi.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare sarà tenuto a provvedere alla restituzione e/o all'integrale cancellazione dei dati oggetto di trattamento sulla base delle istruzioni del Titolare stesso. Il Responsabile, quindi, provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni allo stesso fornite a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

L'affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Valmontone, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune di Valmontone di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. Tale obbligo si estende a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico con il presente contratto.

Il Dirigente

Dott. Gianluca Petrassi